

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 3 – del 13.01.2016

**OGGETTO: 1) REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI E RELATIVA DEDUCIBILITA'
 2) SPECIALE "LEGGE DI STABILITA' 2016"**

1) REMUNERAZIONE DEI PRESTITI SOCIALI E RELATIVA DEDUCIBILITA'

Con Comunicato della Cassa Deposito e Prestiti è stata emessa la serie ordinaria C19 con effetti dal 12/01/2016 ([G.U. 11 gennaio 2016, n. 7](#)) con il seguente tasso massimo dei Buoni Postali Fruttiferi 0,75%

Pertanto, il **tasso massimo di interesse** che può essere riconosciuto dalle cooperative ai propri soci sul finanziamento da questi effettuato (prestito sociale), nonché la misura massima di remunerazione del capitale sociale (dividendo distribuibile), è pari al **3,25% lordo (0,75% + 2,5 punti)**.

Tali interessi sono **indeducibili per la parte che eccede il tasso minimo degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,9%** (Comma 465, art. 1, Legge n. 311 del 30/12/2004).

Il **tasso minimo** è fissato **all'0,10%**: da ciò la soglia di indeducibilità riguarda la parte che eccede il tasso del **1,00%**.

Questo lo schema di sintesi:

Periodo	Tasso minimo B.Tesoro	Massimo deducibile +0,9%	Tasso Massimo B.Tesoro	Interesse massimo per il socio+2,5%
Dal 10/07/2014 al 19/01/2015	0,25%	1,15%	3,50%	6,00%
Dal 20/01/2015 al 22/02/2015	0,25%	1,15%	3,25%	5,75%
Dal 23/02/2015 al 19/03/2015	0,20%	1,10%	3,00%	5,50%
Dal 20/03/2015 all'11/01/2016	0,15%	1,05%	2,50%	5,00%
Dal 12/01/2016	0,10%	1,00%	0,75%	3,25%

**2) SPECIALE “LEGGE DI STABILITA’ 2016”
LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 RECANTE
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO
(LEGGE DI STABILITÀ 2016)”
(G.U. N. 302 DEL 30 DICEMBRE 2015)
ENTRATA IN VIGORE: 1 GENNAIO 2016**

1) IVA più pesante dal 2017

Comma 6

È stato stabilito che, a meno di successivi provvedimenti normativi di contenimento della spesa, dal 1° gennaio 2017 le aliquote Iva aumenteranno come di seguito specificato:

- l'aliquota del 10% aumenterà di 3 punti percentuali (13% dal 2017);
- l'aliquota del 22% aumenterà di 2 punti percentuali; dal 1° gennaio 2018 aumenterà di un ulteriore punto percentuale (24% dal 2017, 25% dal 2018).

2) IRPEF atleti professionisti – escluso dal reddito il costo sostenuto dalle società per l’assistenza nelle trattative

Comma 8

Ai fini della determinazione del reddito (lavoro dipendente) degli atleti professionisti non dovrà essere più considerata come fringe benefit il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli stessi atleti.

3) IMU ridotta per l’unità immobiliare concessa in comodato a figli e genitori

Comma 10

È stata prevista la riduzione *ex lege* del 50% della base imponibile per le unità immobiliari non di lusso (ossia, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo IMU ai parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che questi ultimi utilizzino l’immobile come abitazione principale.

L’agevolazione spetta al rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- il contratto deve essere registrato;
- il comodante (soggetto passivo Imu):
 - ✓ possiede un solo immobile in Italia;
 - ✓ risiede anagraficamente, nonché dimora abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

L’agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, diverso da unità abitative classificate A/1, A/8 e A/9.

A differenza della previgente normativa - in cui era facoltà dei comuni considerare ai fini IMU direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale, a determinate condizioni - dal 2016 l’agevolazione spetta, al ricorrere dei requisiti, indipendentemente dalla discrezionalità dell’ente locale.

Al fine di poter fruire di tale agevolazione, il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa.

4) IMU dei fabbricati strumentali di Trento e Bolzano

Comma 11

Le province autonome di Trento e di Bolzano non potranno prevedere la soggezione a IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale ancorché nel rispetto del limite delle aliquote (max 0,2%, min 0,1%) di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011.

5) IMI di Bolzano e IMS di Trento come l’IMU

Comma 12

A decorrere dal 2014, l’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e l’imposta immobiliare semplice (IMS) della provincia autonoma di Trento sostituiscono, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili (come l’IMU). Pertanto, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad IMI (Bolzano) e a IMS (Trento) non concorre alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.

6) Esenzione IMU terreni agricoli

Comma 13

Dal 2016, l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 504 del 1992, si applica in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, la quale in allegato riporta l’elenco di comuni in cui ricadono i terreni agricoli esenti dall’imposta.

Sono altresì esenti dall’IMU, a prescindere dalla loro ubicazione, i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- ricadenti nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A alla legge n. 448 del 2001;
- ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuapibile.

7) Esente da TASI l'abitazione principale

Comma 14

Come noto, la TASI in linea generale è a carico del possessore, ma anche dell'utilizzatore dell'immobile che la versa nella misura stabilita dal comune nel proprio regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Dal 2016 non è più soggetta alla TASI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore ovvero dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'agevolazione riguarda sia il possessore che l'utilizzatore dell'immobile.

In caso di abitazione di lusso, anche se l'unità immobiliare è detenuta dall'utilizzatore (es. affittuario o comodante), la TASI è dovuta soltanto dal proprietario nella percentuale fissata dal Comune. In caso di mancato invio, da parte del Comune, della delibera entro il 10/9/14 o di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, il proprietario dovrà versare il 90% dell'ammontare complessivo del tributo.

8) Aliquota TASI ridotta per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. beni merce)

Comma 14

Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, permanendo tale destinazione e non essendo locati, si applica l'aliquota TASI dello 0,1%.

È facoltà dei comuni modificare l'aliquota in aumento (max 0,25%) o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

9) IMU COOP edilizie a proprietà indivisa – esenti le abitazioni assegnate agli studenti anche fuori sede

Comma 15

Sono esenti dall'IMU, oltre alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se gli studenti non hanno il previsto requisito della residenza anagrafica.

COOPERATIVE EDILIZIE

10) Esenti da IMU gli imbullonati - Stima diretta dal 2016 della rendita degli opifici e capannoni

Comma 21

Dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (categorie catastali dei gruppi D ed E) sarà effettuata tramite stima diretta.

Dalla stima sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo e, pertanto, tali macchinari (cd. imbullonati) non saranno più assoggettati a Imu.

Potranno essere presentati atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti (procedura DOCFA), in base a dette nuove modalità. Se le richieste di aggiornamento sono presentate entro il 15 giugno 2016, per il solo 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016 (anche ai fini IMU).

11) Abrogata l'Imposta municipale secondaria

Comma 25

A decorrere dal 2016, l'imposta municipale secondaria avrebbe dovuto sostituire i seguenti prelievi:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;
- l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

La disposizione è stata abrogata.

12) Bloccati gli aumenti di alcuni tributi locali nel 2016

Comma 26

Nel 2016 non potranno esserci aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015.

Il divieto di aumentare il prelievo locale non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

13) TASI – addizionale dello 0,8 per mille confermata per il 2016

Comma 28

Per il 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni possono mantenere, con espressa deliberazione del consiglio, la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille (max) nella stessa misura applicata per il 2015.

Si tratta della maggiorazione prevista dall'art. 1, co. 677, della legge n. 147/2013 per i soli anni 2014 e 2015, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure agevolative.

Con la legge di stabilità, dunque, la maggiorazione oltre a essere stata prorogata assume anche una funzione diversa, in quanto, in considerazione della prevista esenzione delle abitazioni principali dal tributo, per tali abitazioni non devono essere più finanziate detrazioni ed altre agevolazioni.

È bene ricordare che, in base al citato comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Imu al 31/12/13, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Tali limiti possono essere maggiorati di un ulteriore 0,8 per 1.000 a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

14) L'IMU è ridotta se l'immobile è locato a canone concordato

Comma 53

Si applica la riduzione al 75% dell'aliquota IMU stabilita dal comune per gli immobili locati a canone concordato.

15) La TASI è ridotta se l'immobile è locato a canone concordato

Comma 54

L'aliquota TASI stabilita dal Comune è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato.

16) Agevolazioni "prima casa" - IMPOSTA DI REGISTRO al 2% anche se si vende entro 1 anno l'immobile già posseduto

Comma 55

Tra i requisiti richiesti per usufruire dell'aliquota agevolata al 2% ai fini dell'imposta di registro sull'acquisto della "prima casa" vi è quello che nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni cd. prima casa.

Con la legge di stabilità è stato stabilito che, in presenza degli altri requisiti, l'agevolazione si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa tale requisito - essendo titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata (anche dal coniuge) con le agevolazioni cd. prima casa (su tutto il territorio nazionale) - a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro 1 anno dalla data dell'atto.

Se poi l'immobile non viene alienato entro l'anno, saranno dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, maggiorata del 30%.

17) Iva detraibile dall'IRPEF in caso di acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale

Comma 56

È detraibile dall'Irpef il 50% dell'Iva pagata sull'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

La detrazione è ripartita in 10 quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d'imposta successivi.

COOPERATIVE EDILIZIE

18) Esenti da IMPOSTA DI REGISTRO, IPOCATASTALI e BOLLO gli atti di esecuzione di piani di ricomposizione fondiaria

Comma 57

Sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane.

19) Atti di trasferimento della proprietà di aree utilizzate per case popolari esenti da imposte indipendentemente dal titolo di acquisizione da parte del comune

Comma 58

Sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali

- gli atti di trasferimento della proprietà delle aree utilizzate per la costruzione di case economiche e popolari;
- gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse;
- gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi;
- gli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale.

È stato ora precisato, con una disposizione di carattere interpretativo, che si applica agli atti di trasferimento della proprietà delle aree indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

20) Dal 2017 sarà ridotta l'aliquota IRES

Commi 61 e 62

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 l'aliquota Ires passerà dal 27,5 al 24%.

Di conseguenza sarà ridotta anche dall'1,375% all'1,20% l'aliquota della ritenuta a titolo di imposta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, di cui all'art. 27, co. 3 ter, del D.P.R. n. 600/1973.

Dovranno poi essere rideterminate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, le quote di imponibilità di dividendi e plusvalenze derivanti da soggetti Ires (attualmente 49,72%), nonché la percentuale di imponibilità per gli utili percepiti da enti non commerciali (attualmente 77,74%).

21) Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari

Commi 65 e 66

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i "solari"), all'aliquota IRES degli enti creditizi e finanziari si applicherà un'addizionale di 3,5 punti percentuali.

Tali soggetti se hanno esercitato l'opzione per:

- la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del Tuir (Consolidato nazionale);
- la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del Tuir in qualità di partecipati,

devono assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale Ires e provvedere al relativo versamento.

Invece i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale, devono assoggettare il proprio reddito imponibile all'addizionale Ires senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

22) Interessi passivi integralmente deducibili da IRES e IRAP per le banche

Comma 67

Banche ed enti finanziari potranno dedurre integralmente dalla base imponibile IRES e IRAP gli interessi passivi. Per tali soggetti sono, infatti, state abrogate le disposizioni che prevedevano la limitazione al 96% della deducibilità degli interessi passivi ai fini della formazione della base imponibile IRES e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP.

Le disposizioni si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

23) IRAP da 1,9% a 0 per i produttori agricoli, comprese alcune cooperative

Comma 70

Gli operatori agricoli che fino al 2015 erano soggetti a Irap con aliquota dell'1,9%, sono stati ora esclusi dall'Irap.

Pertanto, non rientrano più tra i soggetti passivi Irap:

- i soggetti che esercitano un'attività agricola nei limiti di cui all'articolo 32 del Tuir;
- le cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 227 del 2001;
- le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601 del 1973. Si tratta delle cooperative agricole e loro consorzi i cui redditi derivano dall'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.

Non rientrano nell'esclusione dall'imposta e, pertanto, continuano ad essere assoggettate ad aliquota Irap ordinaria, le cooperative agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le quali l'eventuale esenzione è limitata alla sola attività agricola esercitata nei limiti dell'articolo 32 del Tuir.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (in linea generale dal 2016).

COOPERATIVE AGRICOLE

24) Deduzioni IRAP sul costo del lavoro per gli imprenditori agricoli estese ai lavoratori stagionali

Comma 73

La deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni sul costo del lavoro spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'articolo 11 del D.lgs. n. 446/1997 spettanti ai sensi del decreto Irap, introdotta con la legge di stabilità 2015, è stata estesa anche ai lavoratori stagionali nei limiti del 70% di tale differenza calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta.

La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

25) Proroga a tutto il 2016 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica

Comma 74, 87 e 88

È stata prorogata dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per sostenere le spese per interventi di efficienza energetica che danno la possibilità di usufruire detrazioni fiscali per il 65% della spesa sostenuta (detrazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo).

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, in luogo della detrazione, alcuni soggetti della "no tax area" possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Le modalità di attuazione saranno definite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La possibilità di usufruire delle detrazioni suddette è stata estesa anche agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Infine, è stato ampliato l'ambito oggettivo delle spese che danno diritto alla detrazione alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi i requisiti che i dispositivi devono avere:

- devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- devono consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

26) Prorogate fino al 31 dicembre 2016 le detrazioni IRPEF per ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili

Comma 74

È stato prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine per sostenere le spese per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili che danno la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali per il 50% della spesa sostenuta.

Si ricorda che la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

27) Detrazione IRPEF per l'acquisto dell'abitazione principale da parte di giovani coppie

Comma 75

Le giovani coppie che acquistano un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo dell'abitazione.

La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Possono usufruire dell'agevolazione le coppie in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni che costituiscono un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni.

La detrazione non è cumulabile con la detrazione per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16 del Tuir.

28) Il canone di leasing per l'acquisto della prima casa di abitazione è detraibile dall'IRPEF

Comma 76 - 82

Con la legge di stabilità 2016 è stata prevista la possibilità di acquisire in leasing, tramite la banca o l'intermediario finanziario, un immobile da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna.

Le spese sostenute per il contratto di leasing sono detraibili per il 19% dai soggetti con reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa al momento della stipula del leasing; la detrazione sarà calcolata su importi massimi differenti a seconda che i soggetti abbiano più o meno di 35 anni.

In particolare:

- giovani di età inferiore a 35 anni: i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro;
- soggetti di età non inferiore a 35 anni: i canoni e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 10.000 euro.

Entrambe le detrazioni spettano alle condizioni soggettive di cui all'articolo 15, comma 1, lett. b) del Tuir, ovvero le stesse che consentono di usufruire della medesima detrazione per gli interessi passivi su mutui fondiari per l'acquisto dell'abitazione principale.

L'agevolazione si applica ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

29) Credito d'imposta per il rivenditore che attua lo sconto per la sostituzione di autocaravan inquinanti

Comma 85 e 86

Sono stati previsti incentivi fino a un massimo di 8.000 euro per ciascun autocaravan acquistato per la sostituzione di autocaravan di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia.

Il contributo è anticipato all'acquirente del veicolo dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione.

Un decreto ministeriale dovrà stabilire le modalità attuative dell'agevolazione, la quale si applica ai veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.

30) IMPOSTA DI REGISTRO – specifiche disposizioni per gli immobili oggetto di leasing abitativo

Comma 83

L'imposta di registro è agevolata per gli acquisti di abitazioni da parte delle banche che le concedono in leasing e le cessioni effettuate dagli utilizzatori a terzi che hanno i requisiti per l'acquisto "prima casa", mentre sono soggette all'imposta proporzionale di registro le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili abitativi.

Venditore	Imposte sul trasferimento dell'immobile acquistato dalla società di leasing da concedere in leasing "prima casa"			
	IVA	Imposta Registro	Imposta Ipotecaria	Imposta Catastale
Privato	NO	1,5%	50 euro	50 euro
Impresa, con vendita soggetta ad IVA	4 %	200 euro	200 euro	200 euro
Impresa, con vendita esente da IVA	NO	1,5%	50 euro	50 euro

Le cessioni dei contratti di leasing abitativo da qualsivoglia utilizzatore poste in essere, sono soggette a due nuove aliquote di imposta di registro, previste dall'art. 8-bis della Tariffa, parte I, a seconda che, in capo al cessionario, sussistano le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione prima casa o meno:

- l'aliquota dell'1,5% ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall'utilizzatore abbia ad oggetto un immobile abitativo di categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9, a favore dei soggetti in possesso delle condizioni di "prima casa";
- l'aliquota del 9% ove il contratto di locazione finanziaria ceduto dall'utilizzatore e avente ad oggetto un immobile abitativo, ancorché da costruire, non soddisfi le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota dell'1,5% di cui sopra (ad es. utilizzatore una impresa o un professionista o anche un privato che acquista una abitazione non prima casa);
- se la cessione del contratto è posta in essere da un utilizzatore con partita Iva (impresa o professionista) si applica anche l'aliquota Iva del 22%.

31) Agevolazioni IRES per enti aventi le stesse finalità degli IACP

Commi 89 e 90

Rientrano tra i soggetti per i quali l'Ires è ridotta alla metà di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 (a condizione che abbiano personalità giuridica) gli enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti autonomi per le case popolari, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

È stato, inoltre stabilito che per tali enti, i finanziamenti ricevuti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica non sono sopravvenienze attive ai sensi dell'art. 88 del Tuir.

32) Super ammortamento per i beni strumentali

Commi 91-94 e 97

Per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, ai fini delle imposte sui redditi:

- il costo di acquisizione è maggiorato del 40% (ad esempio, un cespite acquistato per 100.000 euro rileva ai fini del calcolo degli ammortamenti per 140.000 euro).
- Sono inoltre maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir (ad esempio, il limite per le autovetture di 18.075,99 euro diventa di 25.306,39 euro).

La maggiorazione sul costo di acquisizione e l'aumento dei limiti di deducibilità per i veicoli aziendali non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, né sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

La maggiorazione sul costo di acquisizione non si applica:

- agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- agli investimenti in fabbricati e costruzioni;
- agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016 indicati nella seguente tabella:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

33) Agevolato l'ammortamento di avviamento e marchi: più veloce nelle operazioni di aggregazione aziendale

Commi 95 e 96

In caso di conferimento d'azienda i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap con l'aliquota del 16%.

Per chi si avvale dell'imposizione sostitutiva, la deduzione delle quote di ammortamento di cui all'articolo 103 del Tuir e dal valore della produzione ai fini Irap del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

È stato ora stabilito che la deduzione potrà, invece, essere effettuata in misura non superiore ad un quinto.

L'agevolazione si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (ossia, in generale, dal 2016).

34) Credito d'imposta per gli investimenti al Sud

Commi 98-106

Dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta alle imprese per l'acquisizione di individuati beni strumentali nuovi (macchinari, impianti e attrezzature varie), destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei territori ubicati nelle zone assistite delle regioni:

- Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'agevolazione è riconosciuta nelle seguenti misure massime:

- 20% per le piccole imprese;
- 15% per le medie imprese;
- 10% per le grandi imprese.

L'agevolazione non si applica:

- ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

Per usufruire del credito d'imposta le imprese dovranno presentare una comunicazione all'Agenzia delle entrate, le cui modalità, termini di presentazione e contenuto saranno stabiliti con provvedimento.

L'Agenzia delle entrate comunicherà alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta il quale:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

35) IRPEF - Assimilato al reddito di lavoro dipendente il reddito dei soci delle COOP artigiane

Comma 114

Ai fini Irpef, ai soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma si applica l'articolo 50 del Tuir, secondo cui i relativi redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L'assimilazione non concerne il trattamento previdenziale.

COOPERATIVE ARTIGIANE

36) Assegnazione agevolata beni mobili e immobili ai soci

Commi 115-120

Le società di persone e di capitali possono assegnare ai soci entro il 30 settembre 2016 beni:

- immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione,
- mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

È dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap pari all'8%, ovvero 10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione, calcolata sulla differenza tra il valore (minore tra il mercato e il valore catastale) dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto.

L'IVA dovrà essere applicata con le regole ordinarie.

Per le assegnazioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva pari al 13%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato in 2 rate:

- il 60% entro il 30 novembre 2016;
- il 40% entro il 16 giugno 2017.

L'agevolazione si applica anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici. La norma richiede adeguate indicazioni interpretative da parte dell'Agenzia delle entrate.

37) Modificata la disciplina per l'emissione delle note di variazione in diminuzione Iva

Commi 126-127

È stato sostituito l'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 disciplinante le "Variazioni dell'imponibile o dell'imposta".

Sarà possibile emettere una nota di variazione in diminuzione in caso di imposta addebitata e non riscossa a partire dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso, invece, di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, non può essere emessa nota di variazione in diminuzione con riferimento alle cessioni e alle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

La novità in materia di variazione a seguito di procedura concorsuale si applica nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a tale procedura successivamente al 31 dicembre 2016.

La norma relativa alla risoluzione contrattuale si applica anche ai rapporti giuridici pendenti al momento di entrata in vigore della legge, in quanto ha carattere interpretativo.

La nota di credito può essere emessa, ricorrendone i presupposti, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del decreto Iva, ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

38) Reverse charge esteso anche ai rapporti tra consorziate

Comma 128

L'inversione contabile ai fini IVA è stata estesa anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il consorzio deve emettere fattura in base al meccanismo dello Split payment. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Consiglio dell'Unione Europea.

39) Compensabili anche nel 2016 le cartelle esattoriali con crediti verso la PA

Comma 129

È stata prorogata al 2016 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Un decreto ministeriale individuerà le modalità attuative della disposizione per il 2016.

40) Ampliati i termini di accertamento

Commi 130-132

Più ampi i termini di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che IVA, a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

È stata, inoltre, abrogata la norma che prevedeva il raddoppio di tali termini in caso di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale di cui alla legge n. 74/2000.

41) La riforma delle sanzioni tributarie entra in vigore con un anno di anticipo

Comma 133

È stata anticipata al 1° gennaio 2016, piuttosto che al previsto 1° gennaio 2017, l'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio penale-tributario introdotta con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158.

Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di voluntary disclosure di cui alla legge n. 186 del 2014, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.

42) Voluntary disclosure – la notifica degli atti al professionista incaricato

Comma 133

Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, con l'espresso consenso del contribuente, gli atti che devono essere notificati al contribuente, possono essere notificati all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

43) Accertamenti definiti e omessa impugnazione – i contribuenti decaduti dalla rateazione possono essere riammessi alla dilazione

Commi 134-138

In caso di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione i contribuenti che, nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 (ossia dal 15 ottobre 2012), sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della 1° delle rate scadute.

I contribuenti, nei 10 giorni successivi al versamento, dovranno trasmettere copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo.

A questo punto l'ufficio:

- ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo;
- verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.

44) Anche le spese derivanti da operazioni con imprese di Paesi black list saranno deducibili secondo le regole ordinarie

Commi 142-143

Eliminata la limitazione della deducibilità al solo valore normale delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, di cui all'articolo 110, commi da 10 a 12 bis, del Tuir. Sono stati infatti abrogati i commi da 10 a 12-bis dell'art. 110 del Tuir che prevedevano l'indeducibilità dei costi sostenuti dalle imprese italiane relativamente ai beni/servizi acquistati da soggetti residenti in Paesi black list, salva la ricorrenza delle cd. circostanze esimenti.

Anche per tali costi, dunque, si applicano le ordinarie regole di deducibilità del Tuir.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

45) Disciplina CFC applicabile per i Paesi dove la tassazione è inferiore al 50% di quella italiana

Commi 142-143

Ai fini della disciplina sulle controlled foreign companies (CFC) l'individuazione dei Paesi black list, in relazione ai quali si applica l'imputazione per trasparenza dei redditi derivanti da imprese controllate al soggetto residente, non avviene più in base a un decreto ministeriale o ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considereranno privilegiati (ed è onere del contribuente verificarlo) laddove il livello nominale di tassazione sia inferiore al 50% di quello applicabile in Italia, ciò ad eccezione dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero di quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

I redditi del soggetto non residente, imputati secondo la disciplina CFC, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente la quale dovrà essere, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria Ires.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (ossia dal 2016 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

46) Le imprese multinazionali dovranno presentare una rendicontazione annuale Paese per Paese

Comma 145

È previsto un obbligo per le imprese multinazionali di trasmettere una rendicontazione annuale Paese per Paese all'Agenzia delle entrate che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate e altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva.

Le modalità attuative saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'obbligo riguarda:

- le società controllanti residenti che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche;
- le società controllate residenti nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che:
 - non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese;
 - non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese;
 - è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

In caso di omessa presentazione della rendicontazione o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

47) Obblighi di informazione per beni e prestazioni ricevuti dall'estero

Comma 147

Sono previsti nuovi obblighi informativi per chi acquista beni o riceve prestazioni di servizi da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, al fine di contrastare l'evasione internazionale.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà poi le modalità tecniche di applicazione della disposizione.

48) Modifiche alla disciplina del patent box

Comma 148

Sono state apportate delle modifiche al regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili introdotto dalla legge di stabilità 2015.

In particolare, tra i beni immateriali i cui redditi sono agevolabili, sono state escluse le "opere dell'ingegno" a favore del "software protetto da *copyright*".

È stato, inoltre, specificato che, qualora più beni immateriali tra quelli sopra elencati, appartenenti a un medesimo soggetto:

- siano collegati da vincoli di complementarietà

e

- vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi,

tali beni possono essere considerati come un unico bene immateriale ai fini dell'agevolazione.

49) Il canone rai si pagherà con l'elettricità

Commi 152 - 160

L'abbonamento alla televisione per uso privato è pari, per il 2016, a 100 euro.

La detenzione di un apparecchio televisivo e, dunque, l'obbligo di pagamento del canone si presume nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Le imprese elettriche, all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura, dovranno acquisire la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

La presunzione è superabile esclusivamente tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, valida solo per l'anno in cui è stata presentata e la cui mendacia comporta effetti anche penali - da presentarsi all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T. con modalità che verranno stabilite da un prossimo Provvedimento.

A decorrere dal 1 gennaio 2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento.

Il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica da gennaio ad ottobre.

Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari, dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, comprese quelle già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo.

Nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

50) Detassazione premi incremento produttività

Comma 182

Si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, sulle seguenti somme corrisposte al prestatore di lavoro privato, entro il limite di 2.000 euro lordi:

- premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;
- somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Tali disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente, a euro 50.000.

Non sono soggetti all'imposta sostitutiva, le somme che, ai sensi dell'art. 51, commi 2 e 3 del Tuir, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si evidenzia, peraltro, che la formulazione della suddetta disposizione è stata ampliata e ora comprende:

- l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 del Tuir;
- le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
- le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione saranno stabilite da un apposito Decreto Ministeriale da emanare entro il 01/03/2016.

51) Fringe benefit lavoratori dipendenti

Comma 190

E' stato modificato l'art. 51, comma 2 del Tuir .

Conseguentemente non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

lett. f): l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100 (finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto);

lett. f-bis): le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;

lett. f-ter): le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12.

E' stato inoltre inserito il comma 3-bis ai sensi del quale l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

52) Credito d'imposta art-bonus

Commi 318-319

Il credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (cd. art bonus) spetta:

- a regime (e non più soltanto per il triennio 2014-2016);
- nella misura del 65% delle erogazioni effettuate (in luogo del 65% per le erogazioni effettuate nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2013 e del 50% per le erogazioni effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2015).

53) Credito d'imposta per strutture turistico alberghiere esteso anche a ristrutturazioni che comportano un aumento di cubatura

Comma 320

Il credito d'imposta previsto dall'art. 10 del D.L. n. 83/2014 per la riqualificazione degli alberghi è stato esteso anche al caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa).

Un decreto ministeriale stabilirà le norme di attuazione della disposizione.

Ricordiamo che l'art. 10 del D.L. n. 83/2014 ha riconosciuto per il 2014, 2015 e 2016, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra indicati.

Il credito d'imposta è attribuito per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per alcune altre tipologie di spesa indicate dalla stessa norma istitutiva.

In attuazione di tale normativa è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015.

54) Abrogata la tassa sulle imbarcazioni

Comma 366

È stata abrogata la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva-Italia).

Ricordiamo che la tassa abrogata era prevista, in base alla lunghezza delle unità, nelle seguenti misure:

- euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

55) Società benefit – perseguono, oltre all'utile, il beneficio comune

Commi 376-384

È stata prevista una nuova tipologia di società, la "società *benefit*", che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Tali finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, dunque, anche dalle cooperative, nel rispetto della relativa disciplina.

La società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire.

Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto.

La società *benefit* può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società *benefit* » o l'abbreviazione: « SB » e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

56) Credito d'imposta per le fondazioni bancarie

Comma 392

È stato previsto un credito d'imposta per le fondazioni bancarie che erogano contributi al Fondo per il contrasto della povertà educativa.

Il credito d'imposta è pari al 75% dei versamenti effettuati al Fondo negli anni 2016, 2017 e 2018.

Il credito d'imposta:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è stato riconosciuto;
- è cedibile a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro.

57) Comunicazione erogazioni liberali a Onlus

Comma 396

È stata semplificata la cessione gratuita di beni di cui all'art. 10, comma 1, n. 12 del D.p.R. n. 633/1972 ad enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle Onlus effettuata dal cedente al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.

In particolare, è stato aumentato da 5.164 euro a 15.000 euro il limite entro il quale per le cessioni gratuite di beni non è necessaria la particolare procedura prevista dall'articolo 2, comma 2 del D.P.P.R. n. 441 del 1997, secondo cui le cessioni previste dall'articolo 10, n. 12), del D.P.R. n. 633 del 1973 devono essere provate tramite comunicazione scritta da parte del cedente, che deve pervenire, almeno cinque giorni prima della consegna, agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti.

Inoltre è stato previsto l'esonero della comunicazione in caso di beni facilmente deperibili, senza limiti di valore.

58) Sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali e imprevedibili

Comma 429

È stato stabilito che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili, deve avvenire, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze definirà le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione.

Per i tributi non sospesi né differiti i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza.

59) Sospensione della riscossione in occasione di eventi eccezionali

Comma 431

Sono stati modificati i termini per l'effettuazione dei versamenti interessati dalla sospensione disposta in caso di eventi eccezionali.

Tali versamenti dovranno essere effettuati non più entro 30 giorni, bensì entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

60) ZFU

Comma 445

È stata istituita una zona franca nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

La zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di:

- San Giacomo delle Segnate,
- Quingentole,
- San Giovanni del Dosso,
- Quistello,
- San Benedetto Po,
- Moglia, Gonzaga,
- Poggio Rusco e
- Suzzara.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno della zona franca che hanno le seguenti caratteristiche:

- micro imprese, che hanno avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
- appartengono ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;
- sono già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
- svolgono la propria attività all'interno della zona franca;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

I soggetti devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca per accedere alle seguenti agevolazioni, concesse esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2016:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta;

b) esenzione dall'Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica.

61) I risarcimenti per le vittime dell'alluvione di Sarno sono esenti da tributi

Commi 458-464

Sono previste elargizioni, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.

Le elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa.

62) Adempimenti tributari Lampedusa

Comma 599

Sospensione degli adempimenti prorogata al 15 dicembre 2016.

63) Autotrasporto: credito d'imposta

Commi 645 e 646

Dal 1° gennaio 2016 il credito d'imposta sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta più ai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

I risparmi saranno:

- monitorati attraverso attività che saranno indicate in un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 30 giorni;
- utilizzati fino al 15% per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada e fino all'85% al Fondo finalizzato all'acquisto diretto, o per il tramite di società specializzate, e alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.

64) Imposta di pubblicità: norma di interpretazione autentica

Comma 739

Sono fatti salvi gli aumenti dell'imposta sulla pubblicità decisi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.

65) Rivalutazioni terreni e partecipazioni non quotate

Commi 887-888

Prorogata di un anno la possibilità di rivalutare fiscalmente il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa.

La rivalutazione riguarda i beni posseduti alla data del 1° gennaio 2016 e necessita della perizia e del pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2016.

Le aliquote delle imposte sostitutive sono dell'8% sia per le partecipazioni (qualificate e non qualificate) che per i terreni.

66) Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

Commi da 889 a 896

È riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali e agli enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile l'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1 dicembre 2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In caso di cessione, assegnazione ai soci/autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Occorre versare le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. È possibile la compensazione degli importi dovuti con eventuali crediti disponibili.

67) Uso del contante: le novità

Commi 898-904

Dal 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, potranno essere effettuati entro 3.000 euro.

Il limite di 3.000 euro troverà applicazione anche per i pagamenti riguardanti i "canoni di locazione di unità abitative" e i servizi di trasporto resi dai soggetti della filiera dei trasporti.

Sarà possibile pagare con carte di debito o di credito qualunque importo (è stato eliminato qualsiasi riferimento agli importi minimi).

Per chi non accetterà i pagamenti con carte è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, che verrà stabilita con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia.

Tale obbligo, sanzione compresa, non si applicherà solo "nei casi di oggettiva impossibilità tecnica".

Dal 1 luglio 2016, la possibilità di pagamenti con le carte sarà possibile anche per i parcheggi dei veicoli.

Il limite resta a 1.000 euro, invece, per i money transfer. Il limite per gli assegni trasferibili resta fissato a 1.000 euro.

Per le PA rimane a 1.000 euro il limite, che, superato il quale, obbliga il pagamento degli emolumenti (stipendi, pensioni, compensi, ecc.), solo con strumenti elettronici bancari o postali.

68) Disciplina fiscale settore agricolo

Commi 905-917

Sale al 15% l'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli e pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza ed assistenza.

L'imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa e quella catastale dell'1% vengono estese agli atti a titolo oneroso a favore di proprietari (o al coniuge o ai parenti in linea retta purché coltivatori diretti e conviventi) di masi chiusi della provincia autonoma di Bolzano, dagli stessi abitualmente coltivati.

Tutte le controversie in materia di masi chiusi sono esenti da imposta di bollo, registro, e da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

Prevista la possibilità di adottare un provvedimento per aumentare le percentuali di compensazione per alcuni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10% e per gli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.

Ai fini delle imposte sui redditi, dal 2016 i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 30%.

Limitata la definizione di attività connesse a quelle agricole, produttive di reddito agrario, alla produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno. Oltre questi limiti il reddito ai fini Irpef e Ires è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi.

L'esenzione dall'accisa per l'energia elettrica è estesa anche a quella prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuita in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

69) Responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale

Comma 957

Modificando l'articolo 39, comma 1-bis del D.lgs. n. 241 del 1997, è stato previsto che il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma previgente), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore. L'obbligazione solidale del CAF concerne, tra l'altro, le sanzioni irrogate in relazione a:

- visto di conformità, ovvero asseverazione, infedele;
- certificazione tributaria infedele nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria;
- tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni.

70) Sistema tessera sanitaria

Commi 949-957

L'obbligo di inviare i dati relativi alle prestazioni sanitarie al Sistema tessera sanitaria scatterà dal 1° gennaio 2016 anche per le «strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate».

Solo per gli invii alle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione del 730 precompilato, effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, non si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni.

Con effetto dalle dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015, saranno abrogati i controlli preventivi dell'agenzia delle Entrate sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, di cui all'articolo 1, commi 586 e 587, della legge n. 147 del 2013.

71) Prestazioni di cooperative sociali: aliquota IVA

Commi 960-963

Mediante l'inserimento nella tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, dopo la parte II, della parte II-bis, per le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi si applica l'aliquota IVA del 5%.

Si tratta di:

- 18) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
- 19) prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
- 20) prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
- 21) prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

Contestualmente è stato abrogato il numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 il quale prevedeva l'applicazione dell'aliquota Iva del 4% e sono stati soppressi il primo ed il secondo periodo dell'art. 1, comma 331 della L. n. 296/2006 che contenevano una disposizione interpretativa circa il trattamento ai fini Iva delle prestazioni sociali rese dalle cooperative e, soprattutto, consentiva alle cooperative sociali di optare per il regime di maggior favore previsto per le Onlus, consentendo, di fatto, di scegliere tra l'Iva al 4% e l'esenzione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Le nuove disposizioni di cui sopra si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati dal 1° gennaio 2016.

COOPERATIVE SOCIALI

72) Contributi volontari

Comma 987-989

Sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. I contributi sono deducibili anche dall'Irap.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Approfondimenti

40) Ampliati i termini di accertamento

Commi 130- 132

Più ampi i termini di accertamento, sia ai fini delle imposte sui redditi che IVA, a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

È stata, inoltre, abrogata la norma che prevedeva il raddoppio di tali termini in caso di violazioni per le quali è scattata la denuncia per un reato penale di cui alla legge n. 74/2000.

Ai fini Iva gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (in luogo dell'attuale 4°).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione l'avviso di accertamento dell'imposta potrà essere notificato entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in luogo dell'attuale 5°).

Negli stessi termini l'amministrazione potrà notificare l'avviso di accertamento conseguente alla presentazione di dichiarazione nulla, caso in precedenza non esplicitamente regolato dall'articolo 57 del D.P.R. n. 633/1972.

L'allungamento dei termini si applica agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Ai fini delle imposte sui redditi gli avvisi di accertamenti dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

L'allungamento dei termini si applica agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Ai fini della voluntary disclosure resta fermo che i termini di decadenza per l'accertamento ai fini delle imposte sui redditi di cui all'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, e ai fini Iva di cui all'articolo 57 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016. Infine, dall'art. 43 del D.P.R. n.600/1973 e dall'art. 57 del D.P.R. n. 600/1973 è stata eliminata la disposizione relativa al raddoppio dei termini in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati di cui alla legge n. 74/2000.
